



# COMUNE DI FONDI

Provincia di Latina

---

**Numero 50 del 20-12-2023**

## **ORDINANZA DEL SINDACO**

**OGGETTO: LIMITE ORARIO DIFFUSIONE MUSICALE FESTIVITA' NATALIZIE**

### **IL VICE SINDACO**

PREMESSO che nel territorio del Comune di Fondi per il periodo delle festività Natalizie sono previsti diversi eventi organizzati su aree pubbliche e private ed in particolare per i giorni 23,24 e 25 dicembre, oltre che per il Capodanno 2024, eventi che prevedono la somministrazione di cibi e bevande in strada con conseguente cospicuo afflusso di persone e in particolare di giovani;

CONSIDERATA, la notevole frequentazione nelle strade della Città, da parte di numerosi avventori, attirati spesso dagli intrattenimenti musicali che possono essere caratterizzati anche da diffusioni sonore all'esterno dell'esercizio;

VISTO il D.L. 06/12/2011, N. 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito in Legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge 22/12/2011, n.214, in particolare l'art. 31, comma 1, che ha modificato l'art. 3, comma 1, lett. d-bis del D.L. n. 223/2006, convertito in Legge n. 248/2006, introducendo la liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

CONSIDERATO che la normativa di cui sopra consente a tutte le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande ovunque ubicate, di determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura senza più vincoli di chiusura festiva o infrasettimanale, né limiti giornalieri di apertura, superando le riserve di liberalizzazione ai soli comuni turistici e ad una fase sperimentale, contenute nelle precedenti norme nazionali (art. 35, commi 6 e 7, del D.L. n. 98/2011, convertito in Legge n. 111/2011);

VISTO il regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale N°37 del 10/03/2011 avente ad oggetto "Classificazione acustica del territorio Comunale-presa d'atto", contenente la zonizzazione acustica del territorio comunale";

VISTA la precedente ordinanza N° 45 del 20-10-2023 avente ad oggetto "LIMITE ORARIO DIFFUSIONE MUSICALE" con la quale si consentiva l'emissione di musica tassativamente fino alle ore 01:00 nei giorni di venerdì e sabato sera e nei giorni prefestivi,

RITENUTO provvedere a derogare tale limite, unicamente per i giorni 23,24 e 25 dicembre 2023 e 1° gennaio 2024 l'emissione di musica tassativamente fino alle ore 03:00

VISTO l'art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.

RITENUTO opportuno contemperare le particolari esigenze che si registrano nel territorio comunale relativamente alla determinazione dell'orario nel quale è possibile effettuare diffusione sonora nelle ore notturne con la necessità e urgenza di provvedere al contenimento degli inconvenienti e degli abusi sopra descritti, non solo con interventi di safety e con l'applicazione delle previste sanzioni, ma anche con opportune e specifiche misure preventive, finalizzate a limitare nelle aree urbane interessate da un maggior afflusso di persone le

emissioni acustiche fermo restando la normativa in materia di autorizzazioni all'emissioni sonore;

VISTI:

- l'articolo 7 del Codice della Strada, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'art. 50 del d. lgs. 267/2000;
- l'articolo 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- l'articolo 16 della Legge 24.11.1981, n. 689 come modificato dall'articolo 6 bis della legge 24.07.2008, n. 125 di conversione del D.L. 23.05.2008, n. 92;
- il D.M. 16/03/1998;
- gli articoli 20, comma 1 e 30, comma 1 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
- la Legge 24 luglio 2008, n. 125;
- l'art. 9, 68 e 69 del TULPS;
- d.lgs. 222/2016

### **ORDINA**

1. che per i motivi indicati in premessa è consentita l'emissione di musica tassativamente fino alle ore 03:00 nei giorni 23,24 e 25 dicembre 2023 e 1° gennaio 2024 in deroga all'ordinanza N° 45 del 20-10-2023;

2. che fatte salve le più gravi sanzioni disposte dalle leggi vigenti in materia, ai trasgressori che non si atterranno strettamente a quanto stabilito dal presente provvedimento si applicheranno le seguenti sanzioni:

alle violazioni delle disposizioni della presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 secondo le procedure previste dalla Legge n. 689/1981 e s.m.i.

### **DISPONE**

Che la presente ordinanza:

- a) sia pubblicata sull'albo pretorio on-line del Comune di Fondi. Detta pubblicazione ai fini della conoscenza deve intendersi valida a tutti gli effetti di legge nei confronti dei soggetti e degli esercizi commerciali interessati dai prescritti divieti;
- b) sia massimamente resa nota anche mediante affissione in loco dai titolari di tutte le attività sopra citate;
- c) sia comunicata:
  - al Comando della Polizia Locale,
  - al Commissariato di P.S,
  - alla Tenenza dei Carabinieri,
  - alla Compagnia della Guardia di Finanza di Fondi incaricati della vigilanza,
  - alla Prefettura di Latina,
  - alla Questura di Latina,
  - al SUAP del Comune di Fondi ed agli organi d'informazione.

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che avverso la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni, ricorso presso il TAR di Latina, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 dalla data di pubblicazione dell'atto sull'albo on-line del Comune di Fondi.

Fondi, 20-12-2023

**IL VICE SINDACO**  
F.TO VINCENZO CARNEVALE

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005